



## SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI GENNAIO 2026

**Approfondimento su:** Riforma del Terzo Settore entra in vigore la parte fiscale.

***Giov.15***

**Iva**

### Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### Associazioni sportive dilettantistiche

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

### Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

*Ven.16*

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Ven.30*

### **Imposta di registro**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

***Sab.31\****

**Iva**

**Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

**Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

**Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

***Inps***

**Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

**Flusso UniEmens**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

\* L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.

## RIFORMA DEL TERZO SETTORE ENTRA IN VIGORE LA PARTE FISCALE

Con il D.Lgs. 186/2025 entra nella fase operativa la riforma del Terzo Settore per la parte relativa alla fiscalità, in particolare viene modificato l'art. 86, c. 1 del codice del terzo settore, riducendo il limite di accesso al regime forfetario per le attività commerciali svolte da ODV e APS da 130.000 a 85.000 euro. Difatti le ODV e APS possono applicare il regime forfetario se, nel periodo di imposta precedente, hanno percepito ricavi commerciali, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro.

Inoltre, sempre l'art. 86, al comma 8 semplifica gli adempimenti Iva eliminando la certificazione, memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Come già segnalato in un precedente intervento, la disposizione normativa prevede la proroga della esclusione da Iva fino al 31.12.2035 per le attività degli enti associativi, inizialmente classificate come esenti, comportando quindi l'obbligo di adempiere a tutte le formalità ai fini Iva. In sostanza, fino al 31.12.2035 sono escluse da Iva le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni di promozione sociale nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto.

Per quanto riguarda le imposte dirette, ai sensi dell'art. 79, cc. 2 e 2 bis del codice del terzo settore, le attività di interesse generale si considerano non commerciali se svolte a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi che non superano i costi effettivi e mantengono la non commercialità anche in caso di margine positivo entro il 6% dei costi, purché lo scostamento non si protragga per più di 3 esercizi consecutivi. Lo stesso articolo ai cc. 5 e 5-bis, conferma che gli enti del Terzo settore diventano enti commerciali quando i ricavi da attività di interesse generale commerciali e attività diverse superano le entrate di natura non commerciale.